

R.G. n.2208/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO**

in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **2208** del ruolo generale dell'anno **2014**
promossa

DA

**IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto
Nazionale per la ricerca sul cancro**, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Coccia e Paolo Pugliese

ricorrente

CONTRO

I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, in proprio e quale
mandatario della **S.C.C.I. S.p.A.**, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A.
Tuminelli, in virtù di procura generale alle liti, in atti

resistente



NONCHE'

I.N.A.I.L., in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luciano Giuseppe Caputo e Patrizia Bontempo, in virtù di procure generali alle liti, in atti

E

AGENZIA PER IL LAVORO [REDACTED], in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Di Tomassi, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione

OGGETTO: azione di accertamento negativo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21.7.2014, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro (d'ora in poi, per brevità Istituto San Martino) ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la AGENZIA PER IL LAVORO [REDACTED], per chiedere, previa eventuale remissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione alle prospettate questioni di legittimità costituzionale dell'art.9 del D.L. 28/6/2013 n.76 e dell'art.23 D.Lgs. n.276/2003, di accertare e dichiarare che nulla deve in relazione ai titoli contenuti nel verbale di accertamento reso dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. in data 18.3.2014, verbale nel quale era stata affermata una responsabilità solidale dell'Istituto San Martino, ex art.23 D.L.gs. n.276/2003, rispetto le omissioni contributive poste in essere dall'AGENZIA PER IL LAVORO [REDACTED] in relazione alla posizione di personale avviato a rendere prestazioni lavorative presso l'Istituto ricorrente con contratti di lavoro somministrato. In via gradata, ha chiesto di dichiarare tenuti gli enti previdenziali convenuti alla preventiva escussione di [REDACTED] e di dichiarare, infine, tenuta [REDACTED] a



tenere indenne l'Istituto S.Martino di ogni importo che fosse stato costretto a pagare all'I.N.P.S. o all'I.N.A.I.L. sulla base del richiamato verbale ispettivo. Si sono costituiti gli Istituti convenuti chiedendo di rigettare le domande attoree e di confermare la legittimità e la validità del verbale unico di accertamento n.000368531/DDL del 7.1.2014, sussistendo la negata responsabilità solidale tra l'Istituto ricorrente e l'Agenzia convenuta per le riscontrate omissioni contributive.

Si è costituita anche l'Agenzia convenuta, associandosi alla domanda attorea di dichiarare - previa eventuale remissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione alle prospettate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L. 28/6/2013 n.76 e dell'art. 23 D.Lgs. 276/2003 - che l'Istituto San Martino nulla deve in relazione ai titoli contenuti nel il verbale unico di accertamento n.000368531/DDL I.N.P.S.-I.N.A.I.L. Ha poi chiesto di dichiarare inammissibili le domande subordinate avanzate dal ricorrente, volte a far dichiarare tenuti gli enti previdenziali convenuti alla preventiva escussione di ██████ S.p.A., nonché a dichiarare tenuta la stessa ██████ S.p.A. a tenere indenne l'Istituto S.Martino di ogni importo che fosse stato costretto a pagare all'I.N.P.S. o all'I.N.A.I.L. sulla base del richiamato verbale ispettivo.

Sulle conclusioni indicate la causa è stata discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art.429, primo comma, c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con verbale unico di accertamento e notificazione n.000368531/DDL, predisposto congiuntamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. in data 18.3.2014, gli Istituti convenuti hanno affermato la responsabilità solidale dell'Istituto



San Martino, ex art.23 D.L.gs. n.276/2003, rispetto le omissioni contributive poste in essere dall'AGENZIA PER IL LAVORO ██████████ S.p.A. con riguardo a personale avviato dalla società a rendere prestazioni lavorative presso l'Istituto ricorrente con contratti di lavoro somministrato.

Ciò sul presupposto che la richiamata norma dell'art.23 del D.Lgs. n.276/2003 stabilisce, al comma 3, che *"l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali"*.

Orbene, osserva il Giudicante che la Corte di Cassazione ha affermato, da ultimo con sentenze n.20327/2016, n.10664/2016 e n.10731/2016, la inapplicabilità della (distinta) previsione dell'art.29, comma 2, del D.Lgs. n.276 del 2003 - che medesima responsabilità solidale stabilisce per appaltante e appaltatore - ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Le motivazioni utilizzate dalla Cassazione per escludere l'applicazione dell'art.29 D.Lgs. citato alle Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate per arrivare ad escludere l'applicabilità alle PP.AA. anche della norma invocata dagli enti resistenti nel presente giudizio, ovvero dell'art.23 del D.Lgs. n.276/2003.

Invero, la Cassazione ha precisato, in primo luogo, che la inapplicabilità agli enti pubblici della responsabilità solidale prevista dal richiamato art.29 del D.Lgs. n.276 del 2003 discende direttamente dalla espressa previsione contenuta nell'art.1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In particolare, la Cassazione ha chiarito che il D.Lgs. n.276 del 2003, art.1, nel prevedere che *"il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale"* è chiaro nell'individuare nell'ente pubblico il destinatario della esclusione, riferita all'intero decreto. Il chiaro tenore letterale della norma nell'affermare la inapplicabilità della normativa dettata dal decreto, sia alle pubbliche amministrazioni, sia al loro personale



- ha osservato ancora la Suprema Corte - non fa altro che recepire e rendere più esplicita la indicazione data dal legislatore delegante, il quale aveva previsto con l'art.6 della L. n.30/2003 che *"le disposizioni degli artt. da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate"*.

Ne discende, per quanto rileva nel presente giudizio, che anche la previsione della responsabilità solidale tra utilizzatore e somministratore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dei lavoratori somministrati, prevista dall'art.23 del D.Lgs. n.276/2003, non può trovare applicazione nell'ipotesi di contratti di somministrazione stipulati da P.A.

La Cassazione ha poi sottolineato che la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n.276 del 2003, art.29, non è applicabile alla pubblica amministrazione perché in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell'art. 81 Cost., che affida alla legge ordinaria il compito di fissare *"i criteri volti ad assicurare l'equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni"*) in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a

predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li esponano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati. Invero, mentre l'intervento sostitutivo di cui al D.Lgs. n.163 del 2006, al pari della responsabilità prevista dall'art.1676 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all'appaltatore, l'art.29 consente solo al committente di avvalersi del beneficio della preventiva escussione ma, ove questa si riveli infruttuosa, comporta la responsabilità dell'appaltante anche nella ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell'appaltatore. E' evidente, ha osservato ancora la Cassazione, che detta responsabilità non possa essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che



sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore.

Orbene, osserva il Giudicante che queste considerazioni possono essere utilizzate per affermare l'inapplicabilità alla pubblica amministrazione anche della responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n.276 del 2003, art.23, ovvero della norma invocata dagli Istituti resistenti nel presente giudizio.

Questa conclusione si giustifica anche alla luce della dimostrata natura di ente di diritto pubblico dell'IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) S. Martino INPS, sancita dalla Legge Regionale della Liguria 1.3.2011 n.2 e confermata dal D.Min. Sanità 9.12.2015, in atti, che così afferma, all'art. 1: *"è confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico "Azienda ospedaliera universitaria San Martino - Ist Istituto nazionale per la ricerca sul cancro" con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10, per la disciplina di "oncologia".*

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso può essere quindi accolto, con affermazione che parte ricorrente nulla deve agli Istituti resistenti in relazione ai titoli contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione n.000368531/DDI, predisposto congiuntamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. in data 18.3.2014, verbale nel quale è stata invece affermata una responsabilità solidale dell'Istituto San Martino, ex art.23 D.L.gs. n.276/2003, rispetto le omissioni contributive poste in essere dall'AGENZIA PER IL LAVORO ██████████ S.p.A., in relazione alla posizione di personale avviato dalla società a rendere prestazioni lavorative presso l'Istituto ricorrente con contratti di lavoro somministrato.

La complessità delle questioni trattate, l'assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito e la mancanza di precedenti della Corte di Cassazione alla data di instaurazione del giudizio, giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.



P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando, così provvede nel giudizio con R.G. n.2208/2014, proposto dall'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro contro l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e l'AGENZIA PER IL LAVORO [REDACTED] S.p.A.:

- a) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente nulla deve agli Istituti resistenti in relazione ai titoli contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione n.000368531/DDL, predisposto congiuntamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. in data 18.3.2014, verbale nel quale è stata affermata una responsabilità solidale dell'Istituto ricorrente, ai sensi dell'art.23 D.L.gs. n.276/2003, rispetto le omissioni contributive poste in essere dall'AGENZIA PER IL LAVORO [REDACTED] S.p.A. in relazione alla posizione di personale avviato dalla società a rendere prestazioni lavorative presso l'Istituto San Martino con contratti di lavoro somministrato;
- b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Frosinone, 20.7.2017

Il Giudice del Lavoro

Dott. Massimo Lisi

